

**OGGETTO: Pratica n. 11/CN/2019.** Acquisizione della disponibilità di magistrati ad essere nominati componenti della commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 5.4.2006, n. 160, così come modificato dalla legge n. 111/2007. **Concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 10 ottobre 2018.**

*(delibera 4 aprile 2019)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto il bando del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10 ottobre 2018;

- rilevata la necessità di nominare i componenti della commissione esaminatrice del concorso prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge n. 111/2007, composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense (comma 1-bis);

- considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 cit., *“Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina”*;

- rilevato che, con separata delibera - pure adottata in data odierna - si dà avvio alla procedura volta alla nomina di cinque professori universitari e di tre avvocati, aventi i requisiti normativamente prescritti, quali componenti della suddetta commissione;

- considerata la necessità di acquisire la disponibilità dei magistrati, aventi i requisiti di legge, interessati ad essere nominati componenti della commissione esaminatrice del concorso prevista ex art. 5 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge n. 111/2007;

delibera

di invitare i magistrati in servizio che abbiano conseguito **almeno la terza valutazione di professionalità** nonché i magistrati a riposo da non più di due anni, alla data di pubblicazione di questo bando, che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina, a manifestare la propria disponibilità ad essere nominati componenti della commissione del concorso in epigrafe **compilando il modulo informatico**, disponibile mediante accesso ai propri dati personali al sito ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)), da inviare **esclusivamente** attraverso la rete *intranet*.

I magistrati in quiescenza potranno redigere la domanda su supporto cartaceo da trasmettere al Consiglio.

**1. In particolare, devono essere fornite le seguenti indicazioni:**

- a) generalità;
- b) funzioni attualmente svolte;
- c) esperienze professionali maturate nei settori indicati (civile o penale);
- d) titoli scientifici;
- e) provvedimenti pubblicati in riviste di primaria importanza;

- f)* esperienze d'insegnamento universitario;
- g)* esperienze d'insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali;
- h)* ulteriori esperienze didattiche;
- i)* consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, norma del comma 8 dell'art. 5 della legge n. 111/2007. L'esonero di cui alla citata disposizione sarà operante a far data dall'insediamento del magistrato fino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

2. Nel caso non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nominerà d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DLgs 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dalla legge n. 111/2007

3. Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate, **esclusivamente per via informatica a pena di inammissibilità entro e non oltre il 16 aprile 2019.**

- a)* Le domande presentate oltre tale data non saranno prese in considerazione.
- b)* Si precisa che l'elenco degli aspiranti, predisposto secondo le modalità sopra indicate, costituirà fonte esclusiva di conoscenza ai fini della nomina dei componenti la Commissione d'esame.
- c)* I magistrati che abbiano già dato la disponibilità ad essere nominati componenti della Commissione esaminatrice di precedenti concorsi, **dovranno nuovamente manifestare** la propria perdurante disponibilità, con le stesse modalità sopra indicate.

#### **4. Il C.S.M. provvederà a nominare:**

- a)* un magistrato che abbia conseguito, alla data fissata per la scadenza dell'interpello, almeno la sesta valutazione di professionalità quale Presidente della Commissione esaminatrice;
- b)* venti magistrati che abbiano conseguito, alla data fissata per la scadenza dell'interpello, **almeno la terza valutazione di professionalità;**
- c)* ulteriori ventuno magistrati in possesso dei requisiti prescritti, come suindicati, quali idonei alla designazione di componente per la eventuale sostituzione dei componenti titolari.

**5. La selezione dei magistrati avverrà sulla base dell'attitudine all'incarico nel settore di competenza indicato, desunta innanzitutto dal curriculum professionale, nonché da:**

- a)* provvedimenti pubblicati in riviste di primaria importanza;
- b)* attività didattica in sede di formazione centrale e/o decentrata;
- c)* titoli scientifici;
- d)* esperienze d'insegnamento universitario o presso le scuole di specializzazione per le professioni legali;
- e)* esperienza maturata quale componente, per una o più volte, delle commissioni di esame per l'accesso alle professioni legali;
- f)* funzioni di magistrato affidatario e/o collaboratore dei M.O.T.

I predetti requisiti attitudinali, dai quali desumere la specifica idoneità ad essere selezionati, devono essere in possesso del candidato **alla data fissata per la scadenza dell'interpello.**

6. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dalla legge n. 111/2007, non possono essere nominati i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario (comma 1-bis) ovvero abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi in magistratura (comma 2).

**I singoli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità l'assenza di tali impedimenti di legge.**

**7. Verranno esclusi i magistrati che al momento della selezione:**

- a) svolgono funzioni direttive o semidirettive;
- b) provengono da uffici giudiziari dichiarati “*sedi disagiate*” ai sensi dell’art. 1 comma 3 della l. 133/98 di cui alle pubblicazioni nn. 19362 e 5605 rispettivamente del 12.10.2016 e 29.3.2018 o aventi una copertura effettiva di organico **superiore al 20%**;
- c) svolgono la loro attività in uffici nei quali sono in corso applicazioni extradistrettuali, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV (“*Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto*”) del titolo VI (artt. 131 e 132) della delibera adottata dal CSM in data 20.6.2018, recante “*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*” e di quelle di cui al titolo IX (“*Applicazioni presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea*”) della medesima circolare;
- d) sono impegnati in qualunque applicazione endodistrettuale o extradistrettuale;
- e) sono impegnati in procedimenti, processi o affari penali di particolare complessità e delicatezza tali che il loro allontanamento possa pregiudicarne gravemente la trattazione;
- f) sono collocati fuori ruolo;
- g) svolgono funzioni di referente per la formazione decentrata oppure funzioni di referente per l’informatica o di componente della S.T.O.;
- h) svolgono funzioni di componente del Consiglio Giudiziario;
- i) sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi dieci anni, oppure sanzionati disciplinarmente, anche in via cautelare, negli ultimi cinque anni;
- j) hanno pendenti nei loro confronti procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sia stata emessa misura cautelare personale o reale, ovvero nei confronti dei quali sia stata esercitata l’azione penale;
- k) hanno in corso procedimenti disciplinari nell’ambito dei quali è stata avanzata richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione all’interessato, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 co. 2 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511. Il CSM provvede negativamente sulla nomina quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario ovvero le valutazioni relative all’equilibrio, indipendenza, imparzialità del magistrato interessato, ovvero incidono negativamente sulla professionalità dello stesso in termini di capacità, laboriosità, diligenza e/o impegno.

**8.** La Commissione, sulla base dei sopracitati criteri e requisiti, provvederà ad individuare il Presidente della Commissione; selezionerà, altresì, 60 magistrati ritenuti idonei e titolati a svolgere le funzioni di commissario di concorso.

L’esigenza di garantire una equilibrata distribuzione territoriale e di contenere la nomina di magistrati dello stesso ufficio o di uffici in sofferenza da un lato rende opportuna la suddivisione del territorio nazionale in tre aree (Nord, Centro, Sud), dall’altro preclude la nomina di più magistrati appartenenti al medesimo ufficio di merito. Il limite di 1 magistrato per ufficio non vale, tuttavia, per gli uffici metropolitani (Roma, Napoli e Milano) e per quelli grandi (Torino, Palermo Genova, Bari, Bologna, Salerno, Firenze, Venezia, S. Maria Capua Vetere, Catania), per i quali il limite massimo è, rispettivamente, 4 (2 per il civile e 2 per il penale) e 2 (1 per il civile ed 1 per il penale); Nella ripartizione per aree si deve tener conto del maggior numero di magistrati dell’area Sud (3662 su 9131 complessivi in servizio ), per cui, in proporzione, **saranno selezionati 18 aspiranti per l’area Nord, 18 per l’area Centro e 24 per l’area Sud. Nell’ambito di ciascuna area, i magistrati saranno divisi in numero pari tra settore civile e penale**, in modo da garantire la presenza equilibrata di competenze e specializzazioni.

**9.** Tra i magistrati così individuati e selezionati (9 e 9 per civile e penale al Nord, 9 e 9 per civile e

penale al Centro e 12 e 12 per civile e penale al Sud, nel rispetto della quota del 30 % di riserva in favore delle donne magistrato purché in possesso dei requisiti richiesti) si procederà poi ad un sorteggio, sulla base dei seguenti criteri:

**a) verranno estratti a sorte** 3 nominativi per il civile e 3 per il penale per l'area Nord, 3 per il civile e 3 per il penale per l'area Centro, 4 per il civile e 4 per il penale per l'area Sud, fino a giungere a 6 per l'area Nord, 6 per l'area Centro ed 8 per l'area Sud, **per un totale di 20;**

**b) tra gli aspiranti residui, verranno estratti a sorte** 3 nominativi per il civile e 3 per il penale per l'area Nord, 3 per il civile e 3 per il penale per l'area Centro e 4 per il civile e 4 per il penale per l'area Sud, fino a giungere a 6 per l'area Nord, 6 per l'area Centro ed 8 per l'area Sud, **per un totale di 20;**

**c)** dovrà essere assicurata la quota del 30 % di riserva in favore delle donne magistrato, salvo che tale percentuale non possa essere rispettata nella selezione iniziale per l'assenza di domande di colleghe in possesso dei requisiti richiesti.

**d) I primi 20 magistrati sorteggiati saranno nominati componenti titolari e gli altri 20 componenti supplenti.**

**Alla nomina della Commissione, secondo detti criteri, si provvederà nei quindici giorni antecedenti quello d'inizio delle prove scritte.**

I magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere nominati componenti della Commissione esaminatrice, in caso di sopravvenuta assegnazione a procedimenti con le caratteristiche di cui al punto **7.e)** dell'elenco delle cause di esclusione, devono far pervenire una nota con la quale dichiarano di trovarsi in detta condizione. In tal caso la Terza Commissione, ove il magistrato sia stato nelle more selezionato, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al citato punto **7.e)**, procederà alla immediata sostituzione nel rispetto dei criteri sopraindicati. Egualmente si procederà nel caso in cui dovesse emergere la sussistenza di una delle ulteriori cause di esclusione previste al punto 7 successivamente alla selezione.

Il Ministro della Giustizia ed i Capi degli Uffici sono pregati di diffondere il presente interpello a tutti i magistrati del loro ufficio e/o dei rispettivi distretti di appartenenza, nonché ai magistrati a riposo da non più di due anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.